


Assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group

Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Indice

Cifra	Pagina
Condizioni generali di assicurazione (CGA)	3
1. Principi	3
1.1 Generalità	3
1.2 Basi dell'assicurazione	3
2. Definizioni	3
2.1 Cerchia di persone	3
2.2 Anno assicurativo	3
2.3 Età per il calcolo dei premi e delle prestazioni	3
3. Prestazioni	3
3.1 Prestazioni assicurabili	3
3.2 Capitale in caso di decesso	3
3.3 Diritto all'indennità	3
3.4 Pagamento	3
3.5 Invalidità	3
3.6 Rendita d'invalidità	4
3.7 Esonero dal pagamento dei premi	4
3.8 Adattamento delle prestazioni assicurate	4
3.9 Partecipazione alle eccedenze	4
3.10 Costituzione in pegno	4
4. Premi	4
5. Inizio e fine della copertura assicurativa	4
5.1 Certificato delle prestazioni	4
5.2 Inizio della copertura assicurativa	4
5.3 Fine della copertura assicurativa	4
6. Estensione della copertura assicurativa	5
6.1 Situazione dell'assicurato	5
6.2 Limitazione oggettiva	5
6.3 Estensione geografica	5
6.4 Servizio militare	5
6.5 Colpa grave	5
7. Corrispondenza	5
8. Disposizioni finali	5
9. Allegato: Copertura assicurativa in caso di guerra	5

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

1. Principi

1.1 Generalità

La Cassa pensioni Swatch Group consente ai propri destinatari di stipulare un'assicurazione di rischio (previdenza individuale libera 3b) a complemento delle prestazioni della previdenza professionale.

A questo scopo, la Cassa pensioni Swatch Group ha stipulato un contratto di assicurazione collettiva sulla vita con la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA.

All'assicurazione partecipano:

- Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo (in seguito denominata Zurich) in qualità di assicuratore;
- Cassa pensioni Swatch Group, Neuchâtel, in qualità di contraente;
- la persona assicurata (in seguito denominata l'Assicurato), in qualità di persona assicurata e avente diritto alle prestazioni di invalidità assicurate;
- le persone beneficiarie del capitale di decesso assicurato in qualità di aventi diritto nei confronti di Zurich.

1.2 Basi dell'assicurazione

Le basi della copertura assicurativa per l'assicurato sono

- l'iscrizione per l'assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group (in seguito denominata Iscrizione),
- il certificato delle prestazioni,
- le presenti «Condizioni generali d'assicurazione applicabili all'assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group (previdenza individuale libera 3b)», e
- le «Tabelle di premio per l'assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group» (di seguito denominate Tabelle).

Per consentire una più facile lettura, nel testo seguente tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile.

2. Definizioni

2.1 Cerchia di persone

Le seguenti persone possono usufruire dell'offerta dell'assicurazione complementare di rischio:

- i dipendenti della Swatch Group (dipendenti delle imprese svizzere della Swatch Group nonché delle imprese svizzere finanziariamente o economicamente strettamente legate alla Swatch Group) che sono assicurati presso la Cassa pensioni Swatch Group, con domicilio civile in Svizzera e con piena capacità di guadagno;
- il partner di un collaboratore della Swatch Group assicurato presso la Cassa pensioni Swatch Group, a condizione che abbia piena capacità di guadagno, viva nella stessa economia domestica del convivente impiegato presso la Swatch Group e abbia il proprio domicilio civile in Svizzera.

È considerato partner il coniuge risp. il partner registrato o il partner convivente, a condizione che viva nella stessa economia domestica del dipendente della Swatch Group.

2.2 Anno assicurativo

L'anno assicurativo corrisponde all'anno civile. Data di riferimento è il 1° gennaio.

2.3 Età per il calcolo dei premi e delle prestazioni

L'età di una persona assicurata determinante ai fini dell'assicurazione corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

L'assicurazione può essere stipulata dai 18 ai 60 anni. Essa termina al più tardi al compimento del 65° anno di età (uomini e donne).

3. Prestazioni

3.1 Prestazioni assicurabili

Possono essere scelte le seguenti prestazioni:

- capitale in caso di decesso
- rendita d'invalidità

3.2 Capitale in caso di decesso

Se l'assicurato ha scelto un capitale in caso di decesso, è assicurato un capitale in caso di decesso in seguito a malattia o infortunio.

L'ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde all'importo stabilito nell'iscrizione. Le possibili somme di assicurazione sono indicate nelle tabelle.

Se un assicurato è titolare di più polizze assicurative, la prestazione totale di tutte le assicurazioni da versare nell'ambito della presente assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group viene limitata complessivamente a CHF 400'000.

In caso di decesso dovuto a suicidio oppure alle conseguenze di un tentativo di suicidio entro i primi tre anni dall'inizio della copertura assicurativa non è esigibile alcuna prestazione.

3.3 Diritto all'indennità

In caso di decesso, le seguenti persone sono beneficiarie e aventi diritto nei confronti di Zurich:

- il coniuge superstite o il partner registrato superstite, in sua mancanza
- il partner convivente che era assistito in misura preponderante dall'assicurato deceduto, o che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha vissuto ininterrottamente in un rapporto di convivenza con lui, oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune, in sua mancanza
- i figli in parti uguali, in loro mancanza
- i genitori in parti uguali, in loro mancanza
- i fratelli e le sorelle in parti uguali, in loro mancanza
- gli altri eredi in parti uguali.

L'assicurato può modificare quest'ordine dei beneficiari in qualunque momento mediante raccomandata e designare come beneficiari anche altre persone (per l'intero capitale in caso di decesso).

Nel caso in cui, al momento del decesso, non è designato nominalmente alcun beneficiario, si applica la suddetta regola.

Nel caso in cui, al momento del decesso, le prestazioni sono parzialmente o totalmente costituite in pegno, i beneficiari ricevono solo la parte della prestazione assicurata che non risulta costituita in pegno.

3.4 Pagamento

Alla morte dell'assicurato, l'avente diritto deve informare prontamente Zurich. Inoltre, deve inviare il più presto possibile e a proprie spese i seguenti documenti:

- l'atto ufficiale di decesso;
- un rapporto medico unitamente all'indicazione della causa del decesso sul formulario di Zurich;
- un rapporto di infortunio, nel caso in cui il decesso sia riconducibile a un infortunio;
- il certificato delle prestazioni valido al momento del decesso.

Zurich effettua il versamento del capitale assicurato alle persone aventi diritto non appena in possesso di tutti i documenti necessari e in seguito alla verifica del diritto alle prestazioni.

3.5 Invalidità

È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione. Sono determinanti gli articoli 7 e 8 LPGA.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Zurich può inoltre far dipendere il versamento di prestazioni d'invalidità da una decisione di rendita dell'AI passata in giudicato.

Sussiste diritto alle prestazioni integrali se il grado d'invalidità è pari almeno al 70%. In caso di grado d'invalidità tra il 60% e il 69% viene corrisposta una rendita di tre quarti. Se il grado d'invalidità è inferiore al 60%, le prestazioni vengono corrisposte proporzionalmente al grado d'invalidità. Un'invalidità parziale inferiore al 25% non dà alcun diritto a prestazioni.

Sussiste diritto alle prestazioni assicurate dopo che la persona assicurata è stata totalmente o parzialmente incapace al guadagno più a lungo del periodo di attesa fissato in questo contratto di assicurazione collettiva sulla vita. Se la persona assicurata è alternativamente capace al guadagno e incapace al guadagno, e se i periodi di piena capacità al guadagno non superano un anno, i periodi di incapacità al guadagno dovuti alla medesima causa vengono sommati e computati al periodo di attesa. Se la piena capacità al guadagno dura più di un anno, il periodo di attesa ricomincia a decorrere.

In caso di ricaduta entro un anno dal ricupero, da parte della persona assicurata, della piena capacità al guadagno, le prestazioni vengono nuovamente corrisposte senza computo di un nuovo periodo di attesa. Per le ricadute entro un anno, gli adattamenti delle prestazioni effettuati nel frattempo vengono revocati.

3.6 Rendita d'invalidità

Se una persona assicurata diventa invalida in modo temporaneo o permanente, Zurich versa la rendita d'invalidità dopo un'incapacità al guadagno di 24 mesi.

L'ammontare della rendita annua in caso di invalidità integrale corrisponde all'importo stabilito nell'iscrizione. Le possibili somme di assicurazione sono indicate nelle tabelle.

Zurich versa la rendita d'invalidità a condizione che sussista un grado d'invalidità pari o superiore al 25%, ma al massimo fino al raggiungimento del 65° anno d'età o fino al decesso della persona assicurata.

In caso di tentativo di suicidio o automutilazione non sussiste alcun diritto al capitale d'invalidità assicurato se l'evento dannoso è stato provocato intenzionalmente.

Se un assicurato è titolare di più polizze assicurative, la prestazione di tutte le assicurazioni da versare nell'ambito della presente assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group viene limitata complessivamente a CHF 36'000.

Se, al momento dell'erogazione della prestazione, la stessa è totalmente o parzialmente costituita in pegno, la persona assicurata ha diritto solo alla parte della rendita non costituita in pegno. La realizzazione del pegno è tuttavia possibile solo nel momento in cui una prestazione diventa esigibile.

3.7 Esonero dal pagamento dei premi

Se una persona assicurata diventa invalida in modo temporaneo o permanente, Zurich prende a carico, in base al grado di invalidità, il pagamento dei premi per tutte le prestazioni assicurate dopo il periodo di attesa di 12 mesi e fintanto che sussiste l'incapacità di guadagno, al massimo tuttavia fino al compimento del 65° anno d'età o fino al decesso della persona assicurata.

3.8 Adattamento delle prestazioni assicurate

Gli adattamenti sono possibili solo a far data dal 1° gennaio di ciascun anno e presuppongono la piena capacità di guadagno.

Per gli aumenti di prestazione va compilata una nuova iscrizione (incl. le domande sullo stato di salute).

3.9 Partecipazione alle eccedenze

L'assicurazione viene stipulata senza diritto di partecipazione alle eccedenze.

3.10 Costituzione in pegno

L'assicurato può costituire in pegno il proprio diritto derivante dall'assicurazione. A questo scopo, deve inviare a Zurich il contratto di pegno e il formulario di costituzione in pegno.

Se vengono costituiti in pegno i diritti alle prestazioni della Cassa pensioni Swatch Group, la procedura di costituzione in pegno è gratuita. Se vengono costituite in pegno le pretese di un altro creditore pignoratizio, la persona assicurata è tenuta al pagamento di un importo di CHF 200 per ogni costituzione in pegno a copertura delle spese occasionate. L'esecuzione definitiva della costituzione in pegno viene effettuata previa ricezione del relativo pagamento.

4. Premi

4.1 Premi

Per l'assicurazione complementare di rischio, Zurich richiede all'assicurato il pagamento di un premio. Il premio integrale è dovuto il 1° gennaio di ogni anno e deve essere versato a Zurich entro il termine di pagamento.

Nel caso in cui l'assicurazione venga conclusa nel corso dell'anno, per il primo periodo di assicurazione (che va dal 1° del mese in cui viene conclusa l'assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno) è dovuto un premio pro rata.

L'importo del premio di una persona assicurata varia ogni anno a far data il 1° gennaio in base all'età raggiunta ed è indicato nelle tabelle. Le tabelle sono valide fino al 31 dicembre 2020.

5. Inizio e fine della copertura assicurativa

5.1 Certificato delle prestazioni

La natura e l'importo delle prestazioni assicurate e del premio annuo dovuto sono indicate nel certificato delle prestazioni.

5.2 Inizio della copertura assicurativa

Zurich accorda la copertura definitiva per le prestazioni richieste quando a tutte le domande sullo stato di salute riportate nell'iscrizione è stato risposto «sì» e il pagamento integrale del premio è pervenuto a Zurich. La copertura assicurativa inizia alla data indicata sul certificato delle prestazioni.

Se il pagamento del premio è pervenuto a Zurich, ma ad una o più domande sullo stato di salute riportate nell'iscrizione è stato risposto «no», Zurich accorda una copertura provvisoria. In questo caso, Zurich può richiedere ulteriori documenti per la verifica dello stato di salute della persona da assicurare.

Come copertura provvisoria vale la copertura assicurativa per le prestazioni richieste dal momento dell'iscrizione di una persona da assicurare fino alla conclusione dell'analisi di tutta la documentazione d'iscrizione. La copertura assicurativa provvisoria non si estende ai casi di assicurazione riconducibili a malattie, infermità o infortuni preesistenti.

La copertura assicurativa provvisoria viene successivamente sostituita dalla copertura assicurativa definitiva non appena Zurich ne dà conferma scritta.

Nel caso in cui la copertura venga definitivamente rifiutata, i premi già pagati vengono rimborsati.

5.3 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa per le prestazioni assicurate termina:

- in caso di rinuncia da parte dell'assicurato entro 30 giorni dall'inizio dell'iscrizione, retroattivamente alla data di inizio;
- in caso di disdetta da parte dell'assicurato nel rispetto di un termine di 30 giorni alla fine di ogni anno rispettivamente alla data di applicazione di nuovi tassi di premio;
- al compimento del 65° anno d'età dell'assicurato;
- nel caso in cui l'assicurato trasferisce il domicilio civile dalla Svizzera in un paese estero, se non sussistono più le premesse per l'ammissione all'assicurazione complementare di rischio descritte alla cifra 2.1 (anche il Principato del Liechtenstein fa parte dell'estero);
- in caso di decesso dell'assicurato;
- in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato dopo invio di una diffida, allo scadere del termine legale;

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

- in caso di rifiuto della copertura assicurativa da parte di Zurich ai sensi dell'art. 6 LCA (reticenza) oppure nel caso in cui la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione rifiuti di fornire, o di raccogliere presso terzi per Zurich, le informazioni e i documenti necessari per i chiarimenti relativi alla copertura assicurativa, con effetto retroattivo alla data dell'iscrizione.

La rinuncia e la disdetta vanno presentate a Zurich per iscritto e nell'osservanza dei termini sopra indicati.

6. Estensione della copertura assicurativa

6.1 Situazione dell'assicurato

Se dopo l'emissione del certificato delle prestazioni, cambiano le condizioni professionali, personali o dello stato di salute dell'assicurato, la copertura assicurativa rimane immutata. Fanno eccezione lo spostamento del luogo di domicilio civile all'estero con uscita dalla Cassa pensioni Swatch Group concomitante o già avvenuta, nonché l'uscita dalla Cassa pensioni Swatch Group qualora il domicilio civile sia all'estero. Entrambe le circostanze devono essere comunicate prontamente a Zurich e producono l'annullamento della copertura assicurativa.

Questa disposizione vale anche per i partner degli assicurati nella Cassa pensioni Swatch Group.

6.2 Limitazione oggettiva

La copertura assicurativa si estende alle prestazioni assicurate indicate sul certificato delle prestazioni.

6.3 Estensione geografica

La copertura assicurativa vale per gli eventi nel mondo intero.

6.4 Servizio militare

In caso di servizio militare prestato dall'assicurato in tempo di pace, oppure in caso di servizio attivo per la tutela della neutralità della Svizzera e per la garanzia della pace e dell'ordine sul territorio nazionale, in entrambi i casi senza azioni belliche, Zurich garantisce le prestazioni assicurate intere valide al momento dell'evento.

6.5 Colpa grave

In caso di colpa grave Zurich versa le prestazioni intere.

7. Corrispondenza

Tutte le comunicazioni e i messaggi devono essere inviati a Zurich dall'assicurato.

Devono essere prontamente comunicati per iscritto tutti gli eventi che hanno effetti sull'assicurazione, in particolare:

- cambiamento dei beneficiari;
- cambiamento d'indirizzo o spostamenti del domicilio;
- uscita dalla Cassa pensioni Swatch Group;
- casi di invalidità;
- casi di decesso di persone assicurate;
- costituzione in pegno delle prestazioni assicurate.

Le persone assicurate o aventi diritto devono inviare tutte le comunicazioni a Zurich al seguente indirizzo:

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Casella postale
8085 Zurigo

8. Disposizioni finali

In caso di traduzione in altre lingue delle presenti Condizioni generali d'assicurazione, per l'interpretazione delle stesse è vincolante unicamente la versione tedesca.

9. Allegato:

Copertura assicurativa in caso di guerra

Il rischio di guerra viene coperto nel quadro della disposizione seguente, conformemente al regolamento unitario applicabile a tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Se la Svizzera è in guerra o si trova coinvolta in operazioni di carattere bellico, è dovuto, a partire dall'inizio del conflitto, un contributo di ripartizione di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra, indipendentemente dal fatto che l'assicurato prenda o non prenda parte alla guerra, o che soggiorni in Svizzera o all'estero.

Il contributo di ripartizione di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto concernono assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. Zurich, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza, valuta queste perdite di guerra e i fondi di copertura disponibili, fissa il contributo di ripartizione di guerra e ne determina le possibilità d'ammortamento – eventualmente attraverso la riduzione delle prestazioni assicurate.

Qualora arrivassero a scadenza prestazioni assicurate prima che sia stato fissato il contributo di ripartizione di guerra, Zurich ha la facoltà di differire una parte proporzionata del pagamento di queste prestazioni fino ad un anno dopo la fine della guerra. L'ammontare della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati da Zurich di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza.

Il giorno d'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e se l'assicurato muore durante tale guerra o entro sei mesi a partire dalla conclusione della pace rispettivamente dalla fine delle ostilità, Zurich è debitrice della riserva matematica calcolata il giorno del decesso; l'importo dovuto non potrà tuttavia sorpassare la prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono assicurate delle rendite dei superstiti, la riserva matematica è sostituita con le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso; l'ammontare di tali rendite non potrà però essere superiore a quello delle rendite assicurate.

Zurich, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza, si riserva di modificare le disposizioni di questo articolo e di applicare queste modifiche anche al presente contratto. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali e amministrative relative a una guerra, e in modo particolare quelle che concernono il riscatto dell'assicurazione.

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono +41 (0)44 629 07 01, www.zurich.ch

CGA2015 CP Swatch Group/assicurazione rischio complementare 3b/KL86'108/000

